

OPERAZIONI STRAORDINARIE**Trasformazione regressiva della holding tra opportunità e criticità**
di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

ORGANO DI CONTROLLO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: NOMINA, VIGILANZA, VERIFICHE E RELAZIONE ANNUALE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **trasformazione di una holding da società di capitali a società in nome collettivo o società in accomandita semplice** offre diverse opportunità, sia a livello di risparmio di costi che a livello di tutela del patrimonio.

Sui costi è appena il caso di ricordare **l'assenza del collegio sindacale** e la **non necessaria predisposizione del bilancio civilistico**.

A livello di tutela si segnala la questione della **generale impignorabilità delle quote di una società di persone**.

Tra gli effetti collaterali un po' spiacevoli, tuttavia, si segnala, non ultimo in ordine di importanza, il **regime fiscale della trasparenza**.

I **dividendi** da questa percepiti verranno **imputati nel quadro H dei soci per il 58,14% del loro ammontare** o nella minore misura per quelli maturati in esercizi pregressi. Tale circostanza, se paragonata alla **pex** del 95% delle società i capitali, la rende un **veicolo inefficiente per la concentrazione della liquidità all'apice del gruppo** al fine di una ridistribuzione alle società interessate.

Un ulteriore aspetto da valutare attiene al profilo della **responsabilità dei soci della holding**. Al riguardo, l'[articolo 2500 sexies cod. civ.](#) prevede che, i soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, **rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali** sorte anteriormente alla trasformazione.

L'inefficienza più rilevante, tuttavia, è quella che si manifesta a livello **fiscale**. Il problema non si pone tanto per le **perdite fiscali maturate in costanza di società di capitali**, per le quali opera la prioritaria compensazione con i redditi imponibili prima della imputazione ai soci, giusta la precisazione della [risoluzione 60/E/2005](#), quanto per **l'eccedenza degli oneri finanziari rispetto**

al **Rol** che, secondo i chiarimenti della **circolare 29/E/2011**, viene **persa**.

Un ulteriore problema attiene alla **tassazione degli utili maturati** durante la vita della società di capitali e distribuiti dalla società di persone.

Per evitare la tassazione degli stessi, in occasione della trasformazione, è necessario che questi vengano **iscritti in una riserva con indicazione della loro origine**.

Il problema è che in occasione della loro **futura distribuzione**, la società di persone avrà difficoltà ad **operare la ritenuta alla fonte del 26%**, atteso che l'[articolo 27 D.P.R. 600/1973](#) la ammette solo per i dividendi distribuiti dalle società di capitali.

Di fatto, la **trasformazione regressiva non permette di adottare la contabilità semplificata**, pena una **tassazione di tutte le riserve in bilancio**, non solo quelle in sospensione di imposta. In relazione a queste ultime, è interessante ricordare anche la [risposta all'istanza interpello n. 505 del 10.12.2019](#), la quale, richiamando la [risposta 332/2019](#), ribadisce che la **riserva in sospensione d'imposta** - che, virtualmente, confluisce tra le **riserve di utili propriamente dette** nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione - **deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta**.

In sostanza, la riserva è formata con **utili non relativi all'esercizio in cui la stessa è stata creata**, ma con **utili del momento in cui viene distribuita**.

Sulla base di queste premesse, la [risposta n. 505/2019](#), affrontando il caso di una **riserva distribuita da una società di persone** a seguito di una trasformazione regressiva, prevede che la distribuzione del saldo attivo non affrancato concorre a formare il reddito della società in tale periodo d'imposta, secondo le regole previste per le **società di persone** e non ai sensi dell'[articolo 170, comma 5 Tuir](#), (tassazione come società d capitali) il quale presuppone, viceversa, che **la riserva sia già confluita ai fini fiscali prima della trasformazione societaria regressiva tra le riserve di utili propriamente dette**.

Interessante, infine, potrebbe anche essere un approfondimento in merito alla **trasformazione di una holding in una impresa individuale o in un trust**.

In questi casi si deve far riferimento ai principi contenuti rispettivamente nello **Studio del consiglio nazionale del Notariato n. 545-14/I del 9 settembre 2014** e nello **Studio n. 17-2013/I del 16 gennaio 2013**.

In questi casi la **trasformazione** pare ammissibile solo in ipotesi di **holding che svolge anche una attività operativa**, in quanto l'operazione di trasformazione di società in ditta individuale o in trust poggia la sua fattibilità sul fatto che, ai sensi dell'[articolo 2500-septies cod. civ.](#), è **ammessa la trasformazione di società di capitali in comunione di azienda**.

L'impresa individuale sarebbe una **comunione di azienda** con un **unico proprietario comunista**

mentre, nel caso del **trust**, la comunione è rappresentata dal vincolo del trust e dal fatto che gli ex soci hanno la posizione di **beneficiari del trust stesso**.